



REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI STUDI SUPERIORI CARLO URBANI

(emanato con Decreto Rettorale n. 202 del 7 ottobre 2015)

(modificato con Decreto Rettorale n. 820 del 17 gennaio 2018)

(modificato con Decreto Rettorale prot. n. 48652 del 25 luglio 2019)

TITOLO PRIMO PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità della Scuola

1. La Scuola di Studi Superiori (d'ora in avanti "Scuola"), istituita ai sensi dello Statuto dell'Università degli Studi di Camerino (d'ora in avanti "Università"), garantisce percorsi formativi di eccellenza agli studenti particolarmente meritevoli.

La Scuola si affianca ai corsi di studio dell'Università ed ha il compito di organizzare corsi avanzati di carattere innovativo ed interdisciplinare, al fine di favorire la più elevata e qualificata preparazione degli studenti avviandoli altresì a specifiche attività di ricerca.

In particolare, la Scuola opera per individuare e coltivare il talento e la qualità dei propri allievi, garantendo attività didattiche e scientifiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità e capacità individuali attraverso l'impegno dei docenti e dei docenti guida della Scuola;

2. Le tipologie di corsi di studio a cui i candidati alla Scuola di Studi Superiori possono iscriversi sono i seguenti:

- Lauree triennali che permettano l'accesso diretto ad almeno una Laurea Magistrale presente nell'offerta formativa di Unicam;
- Lauree Magistrali;
- Lauree Magistrali a ciclo unico.

Nell'ordinamento delle attività scientifiche e didattiche della Scuola i corsi di studio sopra specificati sono articolati nelle seguenti classi:

- **Classe delle Scienze Sperimentali e Sociali** per gli studenti universitari che scelgono i corsi di studio delle Scuole di:
 - Bioscienze e Medicina Veterinaria (Polo di Bioscienze);
 - Giurisprudenza;
 - Scienze e Tecnologie;
- **Classe delle Scienze della Salute** per gli studenti universitari che scelgono i corsi di studio delle Scuole di:
 - Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute;
 - Bioscienze e Medicina Veterinaria (Polo di Medicina Veterinaria).

3. La Scuola persegue le sue finalità con i corsi ordinari di cui all'art. 10 integrando gli studi svolti nelle Scuole dell'Ateneo.

4. La Scuola può organizzare, in collaborazione con le strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo e nel quadro della cooperazione nazionale ed internazionale, i corsi di cui al successivo art. 10.

In tal senso la Scuola si propone di operare in risposta alle esigenze formative e culturali espresse da tutti i portatori di interesse.



5. La Scuola promuove altresì, attraverso specifiche azioni, la cooperazione internazionale nello svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilità di studenti e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca di carattere nazionale ed internazionale.
6. Per favorire la dimensione collegiale quale opportunità per una maggiore crescita personale e culturale, la Scuola ha carattere residenziale, pertanto garantisce agli allievi l'accoglienza nei propri collegi, unitamente ai servizi disciplinati dal Titolo V.

Art. 2 - Modalità di accesso

1. L'ammissione ai corsi ordinari della Scuola avviene sulla base esclusiva del merito, mediante selezione pubblica per esami, secondo le modalità previste dal Titolo IV, per un numero di posti definito annualmente dal Comitato Direttivo.
2. La selezione è volta ad accertare l'elevata preparazione, il talento, le motivazioni e le potenzialità di sviluppo culturale e professionale dei candidati.
3. La permanenza nella Scuola è subordinata al soddisfacimento dei requisiti esposti al Titolo V.

Art. 3 – Personale

1. La Scuola si avvale del personale docente e tecnico amministrativo dell'Università.
2. Le attività didattiche della Scuola sono svolte:
 - da studiosi di chiara fama, italiani e stranieri;
 - da docenti delle Università selezionati sulla base del curriculum scientifico.
3. I docenti dell'Università di Camerino possono far rientrare il monte ore di impegno didattico svolto a favore della Scuola, sino ad un massimo di 20 ore, nel carico obbligatorio stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo. Possono altresì essere chiamati a svolgere attività di tutorato scientifico al fine di assistere gli allievi nelle loro attività di ricerca. A tale scopo le Scuole di Ateneo riconoscono l'attività svolta nella Scuola come parte integrante dei doveri accademici del docente.
4. La Scuola può, inoltre, fare ricorso a personale tecnico amministrativo a tempo determinato dell'Università, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 – Docente guida

1. Per ciascun allievo ammesso alla Scuola, sulla base del corso di studio scelto, sarà individuato, dalla Scuola di Ateneo di competenza, un Docente guida.
2. Le attività di docente guida sono svolte prevalentemente da professori e ricercatori dell'Università cui compete il processo di formazione degli allievi.
La Scuola può altresì avvalersi di ricercatori appositamente selezionati (dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca, ecc.) per seguire gli studenti nelle loro specifiche attività di studio, nonché per svolgere funzioni di supporto organizzativo e di collegamento tra studenti e docenti.
In considerazione delle caratteristiche residenziali e collegiali della Scuola, ciascun docente deve assicurare la massima reperibilità per i compiti di tutorato e didattica.
3. È compito del docente guida seguire con assiduità l'attività didattica e scientifica dell'allievo, offrendo indicazioni e suggerimenti per la migliore riuscita dell'itinerario formativo.

TITOLO SECONDO ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 5 – Organi

1. Sono organi della Scuola:
 - il Direttore;
 - il Direttore vicario;
 - il Comitato Direttivo.

Art. 6 - Il Direttore della Scuola

1. Il Direttore è designato dal Senato Accademico su proposta del Rettore, tra i professori di prima e seconda fascia a tempo pieno, e nominato con Decreto Rettorale. Dura in carica quattro anni e può essere nominato consecutivamente una sola volta. Può delegare proprie funzioni ad altri professori di ruolo.
2. Il Direttore:
 - a. designa, subito dopo la nomina, un Direttore vicario;
 - b. convoca e presiede le riunioni degli organi della Scuola e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;
 - c. promuove e coordina le attività della Scuola, assicurandone il funzionamento nella piena collaborazione con gli altri organi;
 - d. propone annualmente, al Comitato Direttivo, il numero dei posti da mettere a concorso per ciascuna Classe;
 - e. nomina le Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione alla Scuola e per il passaggio agli anni successivi;
 - f. garantisce il collegamento istituzionale delle iniziative intraprese dalla Scuola con l'Università;
 - g. cura le relazioni con istituzioni accademiche, culturali e di ricerca nazionali ed estere, e, in generale, con tutti i possibili portatori di interesse, pubblici o privati, che possano sostenere le attività della Scuola e la relativa offerta formativa;
 - h. assicura l'informazione, interna ed esterna, sulle attività della Scuola, attraverso gli strumenti più idonei;
 - i. vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi;
 - j. propone la modifica del presente Regolamento;
 - k. interviene su ogni altra questione riguardante la Scuola.

Art. 7 - Il Direttore vicario

1. Il Direttore vicario coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di assenza, di impedimento o di anticipata cessazione.
2. Il Direttore vicario è designato dal Direttore e nominato con Decreto Rettorale.
3. La durata del mandato del Direttore vicario coincide con quella del Direttore.
4. Il Direttore vicario partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Direttivo della Scuola.

Art. 8 - Il Comitato Direttivo

1. Sono membri del Comitato Direttivo della Scuola:

- a. il Direttore della Scuola, che lo presiede;
 - b. il Direttore vicario;
 - c. il Direttore della SAS;
 - d. i Coordinatori delle Classi;
 - e. il Delegato del Rettore per l'internazionalizzazione;
 - f. il Delegato del Rettore per la ricerca e trasferimento tecnologico;
 - g. il delegato del Rettore all'offerta formativa e relativi sistemi di gestione;
 - h. un rappresentante eletto dagli allievi della Scuola.
2. Il Comitato Direttivo dura in carica quattro anni, ad esclusione del rappresentante degli studenti che dura in carica 2 anni, e si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Direttore o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti. Alle sedute del Comitato Direttivo presenzia, con funzioni di segretario, il responsabile amministrativo della Scuola di Studi Superiori, nominato dagli organi competenti dell'Università.
 3. I Coordinatori delle Classi, designati dal Senato Accademico su proposta del Rettore, tra i professori di prima e seconda fascia a tempo pieno, coordinano l'attività didattica e di ricerca dei professori e dei docenti guida impegnati nella Scuola e specificano gli obblighi didattici e di ricerca degli allievi.
 4. Il rappresentante degli allievi viene eletto dagli studenti della Scuola e dura in carica 2 anni.
 5. Il Comitato Direttivo:
 - a. sovrintende all'organizzazione didattica e scientifica della Scuola;
 - b. definisce gli obiettivi e i programmi da attuare ed emana i conseguenti provvedimenti;
 - c. delibera annualmente il bando di concorso per l'ammissione alla Scuola, definendo il numero dei posti da mettere a concorso per ciascuna Classe;
 - d. delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, sulle modifiche del presente Regolamento;
 - e. delibera sul conferimento delle attività didattiche e di tutorato di cui all'art. 4;
 - f. valuta le osservazioni degli allievi di cui all'art. 16, c. 6, al fine di formulare eventuali soluzioni per migliorare la qualità dell'offerta;
 - g. sovrintende alla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale della Scuola;
 - h. approva il budget;
 - i. verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

TITOLO TERZO

ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DIDATTICHE

Art. 9 – Classi

1. La Scuola si articola in Classi, così come indicato all'art. 1 comma 2. I posti che annualmente vengono messi a concorso sono ripartiti, salvo quanto disposto dall'art. 13 comma 4, in parti eguali tra le due Classi.

Art. 10 - Tipologie di corsi

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità formative vengono attivati corsi ordinari per gli allievi iscritti alla Scuola.

2. I corsi di studio della Scuola hanno la durata prevista per il conseguimento della Laurea Magistrale o della Laurea Magistrale a ciclo unico.
3. Al fine di sviluppare la propria strategia di completamento di percorsi formativi di elevata qualificazione, la Scuola può attivare corsi e seminari integrativi che si articolano in:
 - a. corsi e seminari in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
 - b. corsi e seminari in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi di quelli caratterizzanti, con particolare riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - c. corsi e seminari utili per agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta dei contesti lavorativi e professionali;
 - d. corsi di lingue straniere per permettere agli allievi di raggiungere entro la fine degli studi un eccellente livello di conoscenza di una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano.
4. La Scuola può altresì attivare o cofinanziare, nell'ambito della propria offerta formativa:
 - a. corsi Master di I e di II livello;
 - b. *curricula* di Dottorato di ricerca;
 - c. corsi di perfezionamento;
 - d. corsi di aggiornamento;
 - e. corsi di eccellenza;
 - f. corsi di alta formazione;
 - g. corsi di educazione continua e permanente.
5. La Scuola, al fine di potenziare le attività di internazionalizzazione in entrata e in uscita, anche sulla base di convenzioni con enti nazionali e internazionali, pubblici e privati, può ospitare studenti e docenti impegnati in progetti formativi e di ricerca della Scuola.
6. Il Comitato Direttivo, in relazione alle esigenze della Scuola e in base alle disponibilità di bilancio, stabiliscono annualmente i piani di studio che gli allievi seguiranno in base all'anno di iscrizione e all'indirizzo di studio, i corsi di insegnamento che vengono annualmente impartiti e i rispettivi crediti formativi interni.
7. I corsi e i seminari della Scuola possono essere seguiti anche da studenti, da laureati, da dottorandi anche di altra Università particolarmente meritevoli previa autorizzazione del Direttore.
8. La Scuola si raccorda con le strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Università per consentire la piena partecipazione degli allievi al sistema della ricerca fin dal loro ingresso nella Scuola.
9. La Scuola può instaurare altresì rapporti con enti esterni, pubblici e privati, mediante la stipula di accordi e convenzioni volti a favorire la migliore attuazione dei propri obiettivi formativi e di ricerca.
10. La Scuola rilascia agli allievi che abbiano ottemperato alle norme e ai requisiti di cui al titolo V il Diploma della Scuola di Studi Superiori.

Art. 11 - Attività svolte all'estero

1. Gli allievi svolgono attività di studio e di ricerca all'estero. La Scuola si avvale, compatibilmente con gli obblighi di cui all'art. 17, dei programmi per la mobilità internazionale degli studenti. Gli allievi che vogliono soggiornare all'estero, nel periodo previsto dalla Scuola, per un periodo superiore a quattro mesi, devono presentare istanza al Direttore.



2. La Scuola instaura inoltre specifici accordi di collaborazione con Scuole e Istituti superiori, Università, Enti di ricerca stranieri al fine di assicurare ai suoi allievi programmi mirati di mobilità.
3. Le attività didattiche e scientifiche programmate e svolte all'estero sono pienamente riconosciute al fine del mantenimento dello *status* di allievo della Scuola. In ogni caso, gli obblighi non assolti, per la quota parte del periodo di soggiorno all'estero, non saranno valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 17 per il relativo anno accademico.
4. Compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, la Scuola, ai sensi dell'art. 1, comma 5, sostiene la mobilità internazionale dei propri allievi.

TITOLO QUARTO ACCESSO ALLA SCUOLA

Art. 12 - Concorso di ammissione

1. Alla Scuola sono ammessi per concorso a numero chiuso, sulla base del solo merito e mediante selezione pubblica per esami, studenti che abbiano conseguito il diploma di maturità da non più di un anno e con votazione non inferiore a 75/100, seguendo un regolare percorso di studi, aventi titolo ad accedere al primo anno dei Corsi di studio attivati dall'Ateneo per il raggiungimento della Laurea triennale che permettano l'accesso diretto ad almeno una Laurea Magistrale presente nell'offerta formativa di Unicam, o al primo anno dei Corsi di studio attivati dall'Ateneo per il raggiungimento della Laurea magistrale a ciclo unico.
Alla Scuola sono ammessi altresì per concorso a numero chiuso, sulla base del solo merito e mediante selezione pubblica per esami, e per la sola Classe delle Scienze Sperimentali e Sociali, studenti che abbiano conseguito nello stesso o in altro Ateneo un diploma di Laurea triennale e che si iscrivano ad un corso di Laurea Magistrale, purché soddisfino, per quanto applicabili, i requisiti di cui ai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 17. I partecipanti indicano la Classe della Scuola a cui intendono concorrere e il Corso di studio al quale intendono iscriversi. Gli ammessi, salva motivata richiesta approvata dal Comitato Direttivo, sono tenuti ad iscriversi ai Corsi di studio corrispondenti al concorso vinto.
2. Possono essere ammessi alla Scuola anche studenti stranieri in regime di reciprocità, sulla base di apposite convenzioni ovvero programmi di cooperazione interuniversitaria.
3. Ogni anno, di norma entro il mese di luglio, la Scuola bandisce il concorso di ammissione, indicando per ciascuna delle Classi il numero di posti da porre a concorso. Nell'ambito di ciascuna Classe la Scuola può determinare, per specifiche e motivate esigenze, riserve di posti per particolari Corsi di studio o gruppi di Corsi di studio.
4. Alla data di scadenza per la presentazione della domanda, prevista nel bando, i candidati non devono aver compiuto i 21 anni di età nel caso di iscrizione a Lauree triennali o Magistrali a ciclo unico e 24 anni di età nel caso di iscrizione a Lauree Magistrali.
5. Nel caso di Corso di studio con riserva di posti stabilita per legge, la partecipazione al concorso di ammissione non è sostitutiva del concorso nazionale.
6. Ottemperando alle disposizioni e ai requisiti di cui al Titolo V, gli allievi della Scuola sono ammessi agli anni successivi fino al conseguimento della Laurea Magistrale o di altro titolo di livello equivalente.

7. Per accedere al quarto anno della Scuola gli allievi devono conseguire la Laurea di primo livello, ove prevista, entro il 31 Ottobre del terzo anno, fatti salvi i casi di richieste di proroghe adeguatamente motivate, qualora approvate dal Comitato Direttivo.
8. In caso di inadempienza agli obblighi di cui sopra, gli allievi non otterranno la conferma del posto per l'anno accademico successivo.

Art. 13 - Prove d'esame

1. L'esame di ammissione alla Scuola si articola in due prove scritte ed una prova orale per i candidati alle Lauree triennali e Magistrali a ciclo unico e in una sola prova orale per i candidati alle Lauree Magistrali. Le prove sono volte a valutare la preparazione, le capacità e le motivazioni del candidato. Per i candidati alle lauree Magistrali la prova può eventualmente accertare il possesso di esperienze, capacità e competenze tali da soddisfare gli obiettivi specifici previsti per gli allievi delle Lauree triennali.
2. Il bando di concorso determina i criteri per l'attribuzione dei voti per ciascuna prova. L'ammissione alla prova orale è subordinata al superamento di ciascuna delle prove scritte con punteggio non inferiore a 7/10 per i candidati alle Lauree triennali e Magistrali a ciclo unico.
3. Nel bando di concorso vengono indicate le tipologie delle prove scritte e orali, uniche per entrambi le Classi, e i corsi di studio a cui i candidati alla Scuola di Studi Superiori possono iscriversi. Verrà indicata inoltre la tipologia della unica prova orale prevista per i candidati alla Laurea Magistrale della sola Classe delle Scienze Sperimentali e Sociali.
4. Saranno ritenuti idonei coloro che avranno superato le prove d'esame richieste. A conclusione dei lavori le Commissioni giudicatrici formuleranno una graduatoria di merito per ciascuna Classe. All'interno della Classe delle Scienze Sperimentali e sociali saranno comprese due graduatorie distinte per le due categorie dei candidati.
Per i candidati alle Lauree triennali e Magistrali a ciclo unico la graduatoria sarà formulata sommando la votazione complessiva ottenuta dai candidati nelle tre prove. In caso di ex-aequo prevale il candidato che abbia conseguito il diploma di maturità con il punteggio più elevato. Nel caso di valutazione ex-aequo del diploma di maturità prevale il candidato più giovane.
Per i candidati alle Lauree Magistrali la graduatoria sarà formulata secondo il punteggio più elevato ottenuto nell'unica prova orale. In caso di ex-aequo prevale il candidato che abbia conseguito il diploma di Laurea triennale con il punteggio più elevato. Nel caso di valutazione ex-aequo del Diploma di Laurea triennale prevale il candidato più giovane.
5. In caso di non assegnazione dei posti disponibili relativi ad una Classe per mancanza di idonei, gli stessi potranno essere attribuiti ai candidati risultati idonei nell'altra Classe, con conseguente variazione della distribuzione dei posti tra le due Classi, fino alla totale copertura dei posti a concorso.
6. I vincitori del concorso che non presenteranno i documenti entro i termini fissati, ovvero in caso di esplicita rinuncia, saranno considerati decaduti a tutti gli effetti e i posti che risulteranno vacanti saranno messi a disposizione dei candidati risultati idonei secondo l'ordine della graduatoria della relativa Classe. In mancanza di idonei, si applica la disciplina di cui al precedente comma 4.
7. Ai candidati che hanno diritto a subentrare sarà data comunicazione del termine entro il quale potranno iscriversi alla Scuola.

Art. 14 - Commissioni giudicatrici

1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione, una per ciascuna classe, sono nominate annualmente dal Direttore della Scuola; ciascuna di esse è composta da un numero di membri non inferiore a tre. I componenti sono designati dal Direttore della Scuola tra i professori universitari e i ricercatori di ruolo delle università italiane.
Le Commissioni possono essere integrate, ove opportuno, da esperti per specifiche materie. Nell'atto di nomina viene designato il Presidente della Commissione e l'eventuale sostituto; vengono altresì nominati i Commissari supplenti.
2. Al termine delle prove di esame le Commissioni giudicatrici redigono apposito verbale contenente i criteri di valutazione, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e compilano le rispettive graduatorie di merito, espresse in trentesimi, come da precedente art. 13, comma 4.
3. Il Direttore può nominare una Commissione giudicatrice congiunta per lo svolgimento delle prove di ammissione ad una o ad entrambe le classi.
4. Le Commissioni per l'esame per il passaggio all'anno successivo, in numero di una per ogni Classe, sono nominate dal Direttore della Scuola e sono composte da almeno tre membri. Per i singoli esami possono essere aggregati professori con specifiche competenze. La nomina del Presidente è fatta contestualmente alla nomina della Commissione. La Commissione al termine dell'esame formula un breve giudizio sull'attività e sulle attitudini del candidato, dichiarandone l'idoneità al proseguimento degli studi presso la Scuola.
5. Il Direttore può nominare una Commissione giudicatrice congiunta per lo svolgimento dell'esame di cui all'art. 17 comma 7.

Art. 15 - Ammissione dei vincitori

1. I vincitori devono regolarizzare l'iscrizione alla Scuola entro i termini comunicati per raccomandata e comprovare di essersi iscritti al corso di studio indicato nella domanda di ammissione. Il Comitato Direttivo, previa richiesta scritta, potrà concedere l'autorizzazione ad iscriversi ad un Corso di studio diverso rispetto a quello indicato nella domanda di ammissione, attivato da UNICAM nell'anno di riferimento.
2. Dovranno, inoltre, presentare alla Segreteria della Scuola tutti i documenti richiesti dal bando di concorso, nonché gli eventuali documenti e certificati che si rendessero necessari.
3. L'iscrizione entro i termini indicati dal comma 1 è prescritta a pena di decadenza. Nel caso di tardiva iscrizione, il Direttore potrà chiamare gli studenti successivamente collocati nelle graduatorie di merito, secondo le classi in cui si siano liberati i posti, concedendo loro un periodo, per l'iscrizione, non superiore a 10 giorni dalla comunicazione.
4. La nomina dei vincitori del concorso avverrà con Decreto Rettorale.

TITOLO QUINTO ALLIEVI

Art. 16 - Diritti degli allievi

1. Gli allievi hanno diritto all'alloggio gratuito, indipendentemente dalle condizioni economiche proprie e familiari, fino al conseguimento del diploma di licenza della Scuola, come previsto dal successivo art. 18, c. 2. Gli studenti vengono ospitati presso le strutture messe a disposizione dall'Università.

2. Gli allievi beneficiano dell'esonero dalle tasse e contributi di iscrizione ai corsi di studio dell'Università e ai corsi di studio della Scuola, nei termini e condizioni specificate nel bando di concorso.
3. Gli allievi godono dell'accesso alle strutture e ai servizi dell'Università nonché del diritto ad usufruire degli spazi appositamente dedicati allo studio e alla ricerca presso i locali indicati dalla Scuola.
4. La Scuola, in accordo con le strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo, può predisporre appositi servizi dedicati ai propri allievi.
5. Gli allievi sono assistiti nell'organizzazione dei loro studi e delle attività di ricerca e nei rapporti con l'Università da Docenti guida, secondo quanto previsto dall'art. 4.
6. Gli allievi possono presentare al Comitato Direttivo direttamente o mediante propri rappresentanti le loro osservazioni e valutazioni sulla didattica integrativa e sui servizi offerti dalla Scuola, evidenziando gli aspetti di maggiore e minore soddisfazione da parte degli stessi.
7. Ulteriori benefit possono essere riconosciuti agli allievi sulla base delle disponibilità di bilancio.

Art. 17 - Obblighi degli allievi

1. Gli allievi seguono le lezioni e le attività dei Corsi di studio prescelti al momento dell'iscrizione presso l'Università e conseguono i relativi crediti formativi.
2. Gli allievi di entrambe le Classi, oltre al conseguimento dei crediti sopradetti, sono tenuti a frequentare i corsi definiti obbligatori dal Comitato Direttivo in sede di programmazione.
3. Specifici obiettivi ed obblighi, anche differenziati a seconda del ciclo di studi, possono essere posti nei confronti degli allievi dal Comitato Direttivo.
4. La frequenza ai corsi di lingua straniera è obbligatoria. La Scuola promuove in particolare lo studio della lingua inglese. I corsi sono strutturati in modo da permettere all'allievo di ottenere le relative certificazioni internazionalmente riconosciute. L'allievo frequenta inoltre i corsi di una seconda lingua straniera scelta tra quelle insegnate presso l'Università.
5. La percentuale di frequenza ai corsi e iniziative indicati nei commi precedenti sarà determinata dal Comitato Direttivo.
6. Prima dell'inizio di ciascun anno accademico gli allievi concordano con il Docente guida il proprio piano di studi, che è sottoposto all'approvazione del Comitato Direttivo.
7. Gli allievi sostengono, di norma entro il mese di novembre, un esame annuale innanzi ad una Commissione appositamente costituita. L'esame, che verte sulle attività di ricerca e sulle attività svolte nell'ambito dei corsi interni della Scuola o da essa riconosciuti, assegna un voto espresso in trentesimi. Il Comitato Direttivo, sulla base delle valutazioni espresse dalle Commissioni per il passaggio all'anno successivo, può assegnare fino a 12 crediti in considerazione anche della partecipazione alle attività autorizzate dalla Scuola e svolte nelle strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Università (corsi di eccellenza, seminari di alta formazione, corsi di lingua, di informatica, stage), nonché negli altri Atenei o centri di ricerca italiani o stranieri.
8. Gli allievi devono sostenere tutti gli esami previsti dal loro piano di studi universitario entro il 31 ottobre di ogni anno e conseguire per ciascuno di essi una votazione non inferiore a 25/30. Gli allievi che devono iscriversi al IV e V anno del corso di studi possono chiedere proroga fino al febbraio successivo.
9. La media complessiva di tutti gli esami per cui è previsto un voto, includendo anche l'esame di cui al comma 7, viene pesata secondo i crediti formativi e non può essere inferiore a 27/30.

Ai fini della media le lodi acquisite non sono computate e vengono tenute separate le attività didattiche e formative interne della Scuola.

10. Ove previsto gli allievi debbono conseguire la Laurea di primo livello entro il 31 ottobre del terzo anno. Qualora non siano stati previsti appelli di laurea nel mese di ottobre, l'allievo può conseguire la laurea all'appello immediatamente posteriore a tale data, fino al febbraio successivo.
11. Gli allievi che abbiano ottemperato a tutte le prescrizioni di cui ai commi precedenti sono confermati studenti della Scuola e continuano a godere dei diritti di cui all'art. 16. Gli allievi che a tale data non abbiano rispettato gli obblighi di cui sopra sono esclusi dalla Scuola e non godono più dei relativi benefici. In ogni caso l'alunno cessa da tali diritti al compimento dell'anno accademico in cui il suo piano di studi prevede il conseguimento della Laurea Magistrale o di altro titolo di livello equivalente.
12. Nei casi in cui, per certificate cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'allievo, non possano venire rispettate le scadenze previste dal presente articolo, su richiesta scritta dell'allievo, il Comitato Direttivo può concedere una proroga compatibile con il regolare prosieguo degli studi. In questo caso l'allievo, sino allo scadere della proroga, mantiene i propri diritti ove non decada per altre cause.
13. Gli allievi hanno l'obbligo della residenzialità presso il Campus dell'Università dal lunedì al venerdì durante i periodi di attività accademica. In caso di inadempienza il Comitato Direttivo tiene conto di tale comportamento in sede di valutazione, sino all'esclusione dalla Scuola. Il Comitato Direttivo, in seguito a motivata richiesta, può autorizzare lo studente a risiedere a proprie spese in altro luogo sito nelle vicinanze.
14. Gli allievi si impegnano a collaborare all'ordinato funzionamento dei collegi in cui risiedono e a rispettare le norme che li regolano. Gli studenti rispondono dei danni apportati, per negligenza o colpa, agli stabili o alle suppellettili del collegio che li ospita.

Art. 18 – Diploma

1. Il Diploma di Licenza della Scuola di Studi Superiori, che può essere differenziato a seconda della durata del percorso, viene conferito agli allievi che abbiano mantenuto tale qualifica nel corso degli studi ed abbiano conseguito la Laurea Magistrale o altro titolo equivalente presso l'Università entro l'ultima sessione utile dell'anno accademico di riferimento.
2. L'esame di Licenza, che deve essere sostenuto nei mesi di dicembre o giugno successivi al conseguimento della Laurea Magistrale o altro titolo equivalente, consiste nella discussione di fronte ad una Commissione di cui al successivo comma 4 di un tema d'interesse scientifico proposto dal candidato e preventivamente approvato dal Comitato Direttivo.
3. Al termine del percorso di studio e di ricerca propri della Scuola gli allievi sono tenuti a presentare al Direttore della Scuola la tesi di Licenza che consisterà in un elaborato scritto e dovrà essere concettualmente diverso dalla tesi magistrale. L'elaborato dovrà essere seguito da un relatore che potrà essere interno oppure esterno all'Università. Il Comitato Direttivo delibera in merito all'ammissione dell'allievo alla dissertazione finale.
4. La Commissione, per il diploma di licenza, è costituita da almeno cinque membri più un supplente nominati dal Direttore della Scuola, ed è presieduta dal Direttore o da un suo delegato. La Commissione è composta da professori e ricercatori universitari, titolari di discipline attinenti ai settori scientifico-disciplinari delle Classi di riferimento e può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di strutture pubbliche e private di ricerca.



5. Il voto di Licenza è espresso in cento decimi e può prevedere il conferimento all'unanimità della lode.
6. La Scuola rilascia oltre il Diploma di Licenza di Studi Superiori un certificato supplementare contenente le principali informazioni circa il curriculum specifico seguito per il conseguimento del titolo.

TITOLO SESTO AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA

Art. 19 – Autonomia

1. La Scuola ha autonomia scientifica, didattica e funzionale e, nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, ha autonomia gestionale.
2. Alla Scuola viene associata una struttura amministrativa che ne garantisce l'organizzazione e le attività.

Art. 20 - Finanziamenti e bilanci

1. I finanziamenti sono costituiti da fondi autorizzati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università provenienti da:
 - fondi di dotazione dell'Università;
 - contributi ministeriali;
 - contributi di Enti pubblici o privati;
 - convenzioni o consorzi con enti pubblici o privati;
 - stanziamenti per lo svolgimento di ricerche a livello nazionale;
 - contributi e corrispettivi derivanti dalla partecipazione a programmi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali.
2. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO SETTIMO NORME FINALI

Art. 21 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto, ai Regolamenti di Ateneo e alle norme generali dell'ordinamento universitario.

Art. 22 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del Decreto Rettorale di emanazione.